

CONTRATTO DI SUBCONCESSIONE D'USO DELL'IMPIANTO PER SPAZI ORARI

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra le sottoscritte parti:

-- **PROVINCIA DI AREZZO** (di seguito Contraente), rappresentata dalla Dr.ssa Gallorini Roberta nata a Arezzo Prov. (AR), domiciliata per la carica presso la sede della Provincia di Arezzo - P.zza della Libertà n. 3 - Dirigente del Settore Finanze e Istruzione nominata con Decreto Presidenziale n. 3 del 14.02.20, autorizzata alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù dell'articolo 107, comma 3, lett. c) del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000 nonché in virtù della Determinazione Dirigenziale **n. xxx del xxx**;

-- **ASD TENNIS BIBBIENA**, con sede in BIBBIENA, via Carlo Marx 32, CF/PIVA 01321840512, nella persona di Emanuele Zoccola Savoretti, in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO

Che la Provincia di Arezzo ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 23/1996 è tenuta a fornire agli Istituti di Istruzione Superiore presenti nel territorio, palestre ove poter far effettuare agli studenti educazione fisica;

che, in base alla programmazione dell'attività motoria preventivata per gli studenti dell'IIS "E. FERMI" di Bibbiena risulta necessario sopperire alla mancanza di una struttura sportiva propria acquisendo la disponibilità di spazi sportivi coperti, per 20 ore settimanali, dalle 8,05 alle 12,15 dal lunedì al venerdì, **come da orario scolastico allegato (Allegato 1)**, per l'intero a.s. 2026/2027, dal 01.10.2026 al 31.05.2027;

che **ASD TENNIS BIBBIENA** di Bibbiena ha ottenuto in concessione da parte del Comune di Bibbiena l'impianto sportivo sito in via Carlo Marx 32 dal 15/04/2011 al 14/04/2031, come da convenzione sottoscritta in data 15/04/2011 tra il Comune di Bibbiena e l'Associazione sportiva e successivamente modificata in data 5/02/2020;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1. – Il presente contratto disciplina la concessione in uso di spazi attrezzati per attività sportiva comprensivi di vari servizi quali pulizia, custodia, vigilanza, maestro di tennis;

Art. 2. - Il signor Emanuele Zoccola Savoretti, in qualità di legale rappresentante della società sportiva **ASD TENNIS BIBBIENA** che ha in gestione il Circolo Tennis con sede in Bibbiena via Carlo MARX n. 32, concede alla Provincia di Arezzo l'utilizzo di strutture sportive coperte alle seguenti condizioni:

Inizio: 1/10/26 - 31/05/2027

- Durata: 8 mesi (ottobre-maggio)
- gg affitto: LUN-VEN
- Orario utilizzo: 20 ore settimanali, dalle 8,05 alle 12,15 circa, dal lunedì al venerdì, come da orario scolastico allegato (**Allegato 1**) e secondo la programmazione allegata (**Allegato 2**)

A. pallone/campo in terra rossa con maestro (mesi da ottobre a maggio)

- 1 campo in terra rossa coperto illuminato
- 1 spogliatoio maschile ed 1 spogliatoio femminile (non ad uso esclusivo)
- 1 istruttore di tennis
- Attrezzature per il tennis (racchette e palline)

B. Palatennis nei mesi di non utilizzo da parte delle scuole del primo ciclo di competenza del Comune di Bibbiena (gennaio e febbraio)

- 1 spogliatoio maschile ed 1 spogliatoio femminile (non ad uso esclusivo)

C. struttura ex padel (ottobre, aprile e maggio)

- 1 spogliatoio maschile ed 1 spogliatoio femminile (non ad uso esclusivo)
- illuminazione naturale

Il prezzo proposto è di:

A. pallone/campo in terra rossa con maestro

- 110 euro/giorno (mattinata piena)
- 60 euro/giorno (mezza mattinata)

B. palatennis (nei mesi di non utilizzo da parte delle scuole del primo ciclo di competenza del Comune di Bibbiena)

- 50 euro/giorno (mattinata piena)

C. struttura ex padel

- 60 euro/giorno (mattinata piena)

Riscaldamento stima di venti gettoni alla settimana (al costo di 4,00 Euro l'uno dalla durata di 15 minuti circa) per soluzione tipo A (pallone/campo da tennis in terra rossa)

Art. 3. - La durata della concessione in uso è stabilita in 8 mesi a far tempo dal 1/10/2026 fino al 31/05/2027 e potrà essere rinnovata alle medesime condizioni previo espresso accordo tra le parti. Rimane esclusa la possibilità di indennizzo, sotto qualsiasi forma, al cessare della concessione.

Art. 4. – L'uso delle strutture sportive elencate all'art. 2 viene concesso alla Provincia di Arezzo per permettere lo svolgimento di attività motoria agli studenti del IIS Fermi di Bibbiena. Nelle ore di utilizzo da parte degli studenti lo spazio sportivo sarà a loro dedicato in modo esclusivo (ad eccezione dei locali spogliatoio maschili e femminili).

Art. 5. – Le strutture sportive vengono concesse in uso esclusivamente per lo svolgimento di attività motoria, ogni diverso uso condurrà alla decadenza dal diritto di utilizzo.

A tal fine la Società sportiva dichiara che gli spazi concessi sono adeguatamente attrezzati ai fini dello svolgimento di attività sportiva con attrezzature sportive conformi alla normativa vigente e che la struttura è in regola con la normativa di settore in materia di agibilità, sicurezza, igiene (certificazioni di regolarità tecnica e sanitaria, rispondenza alle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi nonché alle norme CONI per l'impiantistica sportiva) e si impegna a mantenere la struttura in condizioni idonee a tale uso.

La Società sportiva dichiara altresì che all'interno degli spazi concessi è presente un Defibrillatore semiautomatico (DAE) correttamente funzionante secondo la normativa vigente di cui alla Legge Regionale n. 9 ottobre 2015, n. 68.

Art. 6. - La pulizia degli spazi concessi in uso sarà effettuata a spese e cura della società sportiva.

Art. 7. - Il gestore degli spazi sportivi non si assume alcuna responsabilità per fatti accaduti negli spazi dati in uso, o per materiale e cose lasciati negli spogliatoi, o comunque per danni a qualsiasi titolo.

La sorveglianza diretta sugli studenti che usufruiscono della struttura è responsabilità esclusiva della Istituzione Scolastica cui gli stessi appartengono.

Art. 8. - La Provincia e l'Istituto scolastico da questa autorizzata, saranno responsabili dei danni che dovessero derivare comunque a terzi, od alla proprietà, in dipendenza della concessione, ed a loro carico sarà il rimborso per intero dei danni stessi, senza riserve od eccezioni.

Art. 9. - Il gestore delle strutture sportive si riserva la facoltà di esercitare personalmente, o a mezzo mandatario, il controllo dell'uso degli spazi concessi e si riserva altresì di suggerire quegli accorgimenti e quelle norme che fossero ritenute necessarie per il regolare e corretto uso degli spazi in parola.

Art. 10. - Il corrispettivo degli spazi sportivi, calcolato come da orario scolastico (allegato 1) e secondo la programmazione riportata in premessa (allegato 2), corrisponde ad un importo totale netto presunto pari a **€ 25.170,00** oltre iva come per legge, e sarà pagato, con cadenza trimestrale, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, e previa verifica dell'effettivo utilizzo della struttura da parte dell'Istituto scolastico. L'Istituto scolastico sarà tenuto a comunicare con congruo anticipo (almeno 24 ore prima) alla società sportiva l'eventuale non utilizzo del campo da parte delle classi, in caso di mancata comunicazione il corrispettivo di tali ore sarà comunque dovuto.

Art. 11. - Le spese per utenze (illuminazione, riscaldamento, ecc...) degli spazi concessi in uso sono concordate secondo le specifiche riportate all'art. 2.

Art. 12. - Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e dipendenti dal presente contratto, sono a carico della concessionaria. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis, Allegato B del D.P.R. n. 642/1972.

Art. 13. - Le parti danno atto che sono state rispettate le disposizioni in merito agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/10, il CIG associato al presente contratto è il seguente: BD11886432.

Art. 14. - Le Parti si danno reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente Contratto, ognuna per la rispettiva competenza, darà attuazione e rispetterà le prescrizioni stabilite nel Regolamento

UE n. 679/2016 e nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto a , il

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le parti approvano espressamente, dopo attenta lettura, le clausole contrattuali n. 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9).

Letto, approvato e sottoscritto a , il